

Allegato sub a) alla deliberazione n. 12/CC del 22 dicembre 2020

REGOLAMENTO PER LE INDENNITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO E PER IL RIMBORSO
DELLE SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Sondrio e formula i criteri generali e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli organi camerali, nel prosieguo indicati anche come amministratori camerali.

Articolo 2 - Organi della Camera di Commercio

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio non è riconosciuta alcuna indennità, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Il Consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del Collegio medesimo, sulla base del "numero delle imprese iscritte o annotate", come previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020) e s.m.i.. A tal fine il predetto parametro è desunto dalla più recente pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.
3. Nei casi di assunzione o cessazione dell'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti in corso d'anno, le relative indennità sono corrisposte in proporzione ai mesi di svolgimento dell'incarico. Le frazioni di mese sono arrotondate per eccesso qualora l'incarico sia stato ricoperto per oltre metà mese; diversamente si arrotonda per difetto.

Articolo 3 - Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi camerali residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi, formalmente convocate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente Regolamento.
2. Al Presidente della Camera di Commercio, in aggiunta al rimborso previsto dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute anche all'interno del Comune dove ha sede l'Ente interessato necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
3. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi camerali.



Articolo 4 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi camerali residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
 - a. biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
 - b. biglietto di aereo di classe “economy” o equivalente;
 - c. carburante per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili dei carburanti, pubblicata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è consentito previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata all'inizio e/o in corso di mandato e sotto propria responsabilità, che attesti:
 - che i mezzi di trasporto pubblici non servono il percorso e/o gli orari di percorrenza non consentono il rispetto dell'orario di convocazione della riunione;oppure:
 - che l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta più oneroso dell'utilizzo del mezzo proprio o comunque quest'ultimo risulti essere più conveniente in quanto evita spese ulteriori, quali quelle del pasto o del pernottamento;oppure:
 - che l'utilizzo del mezzo pubblico per orari e coincidenze sia inadeguato e comporti un tempo di percorrenza per il singolo tragitto residenza-sede camerale maggiore di almeno un'ora rispetto all'utilizzo del mezzo proprio.La predetta dichiarazione resa dall'amministratore camerale è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura.
 - d. biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
 - e. utilizzo di taxi, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;
 - f. in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal ed i parking aeroportuali, nei limiti di euro 50,00;
 - g. il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento.
2. Il rimborso è liquidato semestralmente dal Segretario Generale a seguito di presentazione di apposito modello di richiesta sottoscritto dall'amministratore camerale, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. In caso di rimborso per l'uso del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato dal Comune di residenza alla sede dell'Ente.
3. La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale, con la precisazione che i biglietti o documenti cumulativi saranno rimborsati solo se in copia conforme all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con l'indicazione dell'amministratore camerale che allega l'originale alla propria missione.
4. In caso di prenotazione del biglietto online, alla richiesta di rimborso deve essere allegata la stampa di conferma della prenotazione ed il documento di viaggio.



5. E' previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni.

Articolo 5 - Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi camerali residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti degli organi camerali residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite di euro 50,00 in caso di un solo pasto. Spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite complessivo di euro 90,00 in caso di due pasti qualora la partecipazione alla riunione abbia richiesto il pernottamento o sia stata di durata superiore alle 12 ore. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini fiscali, a condizione che sullo stesso siano riportati i dati attinenti la natura e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione.
3. Il rimborso è liquidato semestralmente dal Segretario Generale della Camera di Commercio, previa presentazione dell'apposito modello di richiesta sottoscritto dall'amministratore, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. La documentazione dei costi sostenuti dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.
4. Nei casi di rinvio o annullamento della riunione, è previsto il rimborso della prenotazione in albergo, se non rimborsabile.

Articolo 6 - Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano ai componenti degli organi della Camera di Commercio che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni.
2. Costituisce missione qualunque attività svolta dai componenti degli organi camerali che risulti direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a riunioni o incontri formalmente convocati.
3. I componenti degli organi camerali devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente della Camera di Commercio, con l'intervento del Segretario Generale. Il Presidente della Camera di Commercio non necessita di alcuna autorizzazione per l'effettuazione di missioni istituzionali pur informando della missione il Segretario Generale.
4. L'Amministratore camerale che si reca in missione e che si trova, per ragioni personali, in località diversa da quella di abituale dimora ovvero diversa dalla sede camerale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio computate dalla località più vicina a quella della trasferta, corrispondenti all'importo minore tra il costo per il viaggio dal luogo di servizio o dimora abituale e quello dalla località in cui si trovi effettivamente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei rappresentanti camerali nominati presso enti e soggetti terzi.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente